

N. R.G. 13510/2021

REPUBBLICA ITALIANA  
IL TRIBUNALE DI BRESCIA  
QUARTA SEZIONE CIVILE

Il dott. Gianluigi Canali, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente

## SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 13510 del Ruolo Generale Affari Civili  
Contenziosi dell'anno 2021 e promossa

da

O  con l'avv. 

ATTORE

contro

Amco Asset Managment Company spa con l'avv. 

CONVENUTA

Fatto e diritto.

M  proponeva opposizione, ex art. 615 cpc, avverso il precetto notificatogli  
da Amco Asset Managment Company spa.L'opponente sosteneva che la creditrice procedente non avesse dimostrato di avere  
acquistato dalla società Banca Popolare di Vicenza spa il credito in forza del quale  
aveva notificato l'atto di precetto.Nel merito, l'attore sosteneva che parte convenuta non avesse tenuto conto di  
pagamenti eseguiti ed avesse chiesto il pagamento di interessi prescritti.La società creditrice si costituiva in giudizio e rilevava che in data 11.4.2018 Banca  
Popolare di Vicenza in LCA aveva ceduto a Società per la Gestione di Attività spa i  
crediti classificati come deteriorati alla data del 25.6.2017; che, con delibera del  
19.7.2019, la cessionaria aveva mutato la propria denominazione sociale assumendo  
quella di Amco Asset Managment Company spa; che in data 30.10.2020 erano stati

pagina 1 di 4



revocati ad M[ ] gli affidamenti concessi e veniva risolto il contratto di mutuo, che, pertanto, il credito vantato nei confronti di M[ ] rientrava tra quelli acquistati con atto dell'11.4.2018.

Parte convenuta rilevava che le eccezioni di merito formulate dall'attore fossero, del tutto, strumentali.

All'udienza del 15.9.2022, la causa era posta in decisione.

- - - - -

Parte opponente ha contestato che la società Amco Asset Management Company spa avesse fornito la prova di essersi resa cessionaria del credito già vantato dalla Banca Popolare di Vicenza spa.

Parte convenuta ha ricordato di avere documentato l'esistenza di un'operazione di cessione in blocco di tutti i crediti deteriorati alla data del 25.6.2017 ed ha sostenuto che il credito verso M[ ] rientrasse tra quelli acquistati.

La giurisprudenza più recente, al riguardo, ha affermato che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass. n. 24798 del 05/11/2020).

Secondo questa impostazione, dunque, il creditore procedente, in caso di contestazione del debitore, deve dimostrare, mediante deposito di documenti (per es. contratto di cessione del credito), di essersi reso cessionario del credito.

Altra giurisprudenza ha affermato che, "come già precisato da questa S.C., è vero che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, ma è sempre necessario che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 2251/2019 in motivazione).



Ne consegue che, anche secondo la giurisprudenza meno restrittiva, non si può ritenere che la semplice pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco dei crediti sia elemento sufficiente per ritenere che tutti i crediti del cedente siano stati trasferiti al cessionario.

In caso di contestazione del debitore, infatti, il cessionario, secondo questa seconda e meno severa interpretazione, deve allegare e dimostrare, in primo luogo, quali siano gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie di crediti e, in secondo luogo, che le caratteristiche del credito di cui si discute siano riconducibili agli elementi comuni presi in considerazione nell'ambito della cessione in blocco.

Parte reclamata si è limitata a produrre una dichiarazione con cui la Banca cedente aveva affermato che il credito in questione sarebbe stato compreso nella cessione in blocco dei crediti e un "prospetto" (costituito da alcuni fogli non sottoscritti) da cui si evincerebbe che alla data della cessione il debito di M  era inadempito e, quindi, riconducibile ai crediti deteriorati oggetto di cessione.

La giurisprudenza di merito ha rilevato che la dichiarazione del cedente non può avere valenza sostitutiva del contratto di cessione o dell'elenco recante le posizioni cedute che allo stesso avrebbero dovuto essere allegate.

Il Tribunale di Milano, sul punto, ha ritenuto che "non si tratta in senso proprio di una confessione, non essendo proveniente da parte alcuna, né di un documento, trattandosi di atto predisposto per la causa in esame" (Trib. Milano 16.9.2021).

In definitiva, dunque, la dichiarazione del cedente è priva di valenza probatoria e avrebbe potuto, al più, essere utilizzata per corroborare la valenza di prove tipiche fornite dalla resistente.

Il c.d. prospetto prodotto quale doc. 10 non può costituire prova dei fatti dedotti, in quanto lo stesso, non essendo firmato, non può essere ricondotto alla categoria dei documenti.

Per le ragioni esposte, l'opposizione è accolta.

Le spese di lite sono poste a carico di Amco Asset Management Company spa e sono liquidate in euro 786,00 per spese, in euro 3.000,00 per la fase di studio, in euro 1.500,00 per la fase introduttiva, in euro 5.000,00 per la fase di trattazione e in euro



4.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale,

accertata la carenza di legittimazione attiva dell'intimante, dichiara la nullità del precetto opposto;

condanna parte convenuta a rifondere all'attore le spese di lite, liquidate in motivazione.

Così deciso in Brescia il 9.12.2022

Il giudice

Dott. Gianluigi Canali

